Ai sensi dell'articolo 13 della Legge sulle Associazioni (Gazzetta Ufficiale; NN 74/14, 70/17 e 98/19 della Repubblica di Croazia, l'Assemblea dell'Unione Italiana nel corso della sua_____ sessione del _____ in _____ ha accolto il seguente:

PROPOSTA DEMARIN

S T A T U T O

" UNIONE ITALIANA "

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L'UNIONE ITALIANA (di seguito UI) è la massima organizzazione unitaria, autonoma, democratica, apolitica, apartitica e pluralistica degli Italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia.

L'UI è l'organizzazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana (di seguito nel testo: CNI) istituita per la salvaguardia e lo sviluppo dell'identità nazionale, culturale e linguistica della CNI.

All'UI viene riconosciuto lo status speciale di organizzazione apicale degli Italiani nella Repubblica di Croazia. Tale status deriva dal riconoscimento giuridico adottato dal Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia concernente i diritti delle Minoranze.

L'UI opera nel territorio della Repubblica di Slovenia per il tramite dell'associazione affiliata con la denominazione "Associazione degli appartenenti alla Comunità nazionale Italiana – Unione Italiana" con propria sede legale a Capodistria con finalità di tutelare l'unitarietà della Comunità nazionale Italiana operante in Croazia e Slovenia.

L'UI, in Croazia, viene registrata come un organizzazione no-profit in qualità di persona giuridica – federazione di associazioni.

Nel presente Statuto viene applicata la neutralità di genere.

II. DENOMINAZIONE, TIMBRO, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE, SIMBOLI E RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 2

La denominazione ufficiale dell'organizzazione è la seguente: **UNIONE ITALIANA**

La denominazione ufficiale abbreviata è la seguente: **UI**

L'organizzazione accanto alla denominazione ufficiale può usare anche la denominazione in lingua croata "TALIJANSKA UNIJA", in lingua slovena "ITALIJANSKA UNIJA" e in lingua inglese "ITALIAN UNION".

Articolo 3

L’UI ha un proprio timbro. La forma, il contenuto e le regole per l’uso e di custodia vengono definite con particolare delibera approvata da parte dell’Assemblea dell’UI.

Articolo 4

La sede legale dell’UI è a Fiume.

Articolo 5

L'UI svolge le proprie attività con lo scopo di attuare le finalità del presente Statuto principalmente sul territorio della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica italiana e nel territorio dell’Unione Europea e internazionale.

Articolo 6

L’UI e la CNI riconosce e rende propri i simboli ufficiale della Repubblica Italiana.

Il 16 luglio è proclamato “Giornata dell’UNIONE ITALIANA”, data storica dell’approvazione dell’ Atto costitutivo dell’UNIONE ITALIANA.

Articolo 7

L’UI è legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI.

Il Presidente dell’UI viene nominato quale sostituto legale rappresentante dell’UI.

Si stabilisce il limite temporale di un massimo di 8 anni complessivi per la funzione di legale rappresentante e/o sostituto legale rappresentante. Nel calcolo vengono compresi anche il periodo precedente all’entrata in vigore del presente Statuto.

L’Assemblea dell’UI accanto alla nomina delle persone in cui sopra è libera di nominare anche altre persone a legali rappresentanti.

III. FINALITÀ FONDAMENTALI DELL’UNIONE ITALIANA

Articolo 8

Sono finalità fondamentali dell'UI:

1. L'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi generali e complessivi della Comunità italiana autoctona nel territorio di sua competenza.
2. Il mantenimento dell'integrità e dell'indivisibilità della comunità italiana autoctona.
3. L' affermazione della soggettività della Comunità italiana autoctona e delle sue strutture.
4. Il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico e costituzionale dei cittadini di nazionalità, lingua e cultura italiana al più alto livello.

Articolo 9

L’UI svolge le seguenti attività:

1. Organizzazione di attività finalizzate alla conservazione, al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo de ruolo, della posizione, della soggettività,

dell'integrità, dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale al più alto livello conseguito, dei diritti, della tutela e dell'identità della CNI e dei suoi appartenenti.

2. Organizzazione di attività di coordinamento di rapporti con le Comunità degli Italiani, gli Enti e le Istituzioni della CNI, le CAN, i Consigli della minoranza nazionale italiana e i rappresentanti della CNI negli organismi politici e amministrativi.
3. Collabora con la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica italiana, con le Regioni, le Contee, le Città, i Comuni, nonchè con i loro organi e organismi, e con gli organismi internazionali.
4. Formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative Costituzionali e legislative, nonchè sulle disposizioni che regolano la posizione, il ruolo i diritti e la tutela della CNI e le avanza ai deputati al seggio specifico presso i Parlamenti Croato e Sloveno, ai due Parlamenti, ai Governi e ai loro organismi, come pure agli altri organi dei due Stati, a seguito dell'approvazione da parte degli organi dell'UI.
5. Formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative statutarie e sulle disposizioni e decreti che regolano la posizione, il ruolo i diritti e l'attuazione della tutela della CNI e le avanza alle Regioni, alle Città e ai Comuni e ai loro organismi a seguito dell'approvazione da parte degli organi dell'UI.
6. Segue e promuove l'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative alla tutela della CNI e ai fini della loro attuazione, qualora necessiti, avvia le debite procedure presso gli organismi legislativi, esecutivi e giudiziari nazionali e internazionali.
7. Prepara e attua progetti Europei nel campo sociale, culturale economico e turistico.
8. Organizzazione di attività culturali (congressi, di convegni, di manifestazioni culturali, artistiche, letterarie, musicali e concerti, allestimento di mostre, spettacoli, ex tempore, nel campo teatrale, della drammaturgia, dell'arte e dello spettacolo; ecc.).
9. Organizzazione di attività in campo scolastico, dell'educazione e dell'istruzione (seminari, di stage, di corsi d'istruzione, di formazione e di aggiornamento ecc.).
10. Organizzazione di attività nel campo dell'università e ricerca; dell'informazione e editoria delle comunicazioni Radiotelevisive, social-media e della cinematografia.
11. Edizione e pubblicazione di libri, cataloghi, depliant, inviti, manifesti, fogli d'informazione.
12. Promuovere, coordinare e stimolare, per i propri membri, viaggi e escursioni a scopi culturali, formativi, ricreativi, sportivi, d'istruzione e d'altro genere;
13. Incentivare lo stato sociale (materiale, sanitario, abitativo e d'altro genere) degli appartenenti alla CNI e in rapporto alle necessità accertate, intraprendere opportune e indispensabili misure e iniziative di carattere umanitario, sanitario e religioso;
14. Organizzazione di attività sportive, di incontri, tornei, di giochi e manifestazioni sportive;
15. Organizzazione di attività giovanili e per la terza età;
16. Organizzazione di attività e assistenza in campo giuridico e amministrativo;
17. Stimolare l'attività imprenditoriale dei propri membri e tramite società commerciali di cui è fondatrice, soddisfare alle proprie necessita economiche e finanziarie, al fine dell'adempimento delle finalità stabilite dal presente Statuto;
18. Organizzazione di attività e assistenza nel campo delle finanze e bilancio;

19. Incentivare il sostegno professionale agli appartenenti alla CNI e alle sue organizzazioni e Istituzioni, senza compenso alcuno, per il proficuo conseguimento dei loro obiettivi, incentivando l'offerta di servizi contabili, informatici, telematici, di traduzione, trascrizione e fotocopiatura, nonchè di assistenza legale qualificata.
20. Collabora con le altre Comunità Nazionali e organizza attività comuni, con Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni, Società e con la società civile croati, slovene e Italiani di diritto privato.
21. Promuove attività a tutela dei dialetti della CNI – l'Istroveneto e l'Istrioto.
22. Altro in conformità alle leggi vigenti.

IV. ATTIVITÀ ECONOMICA E COMMERCIALE

Articolo 10

L'UI può sostenere, sviluppare, incentivare, partecipare ad attività economiche mediante le società commerciali da questa fondate o gestite, ai sensi della Legge, al fine di assicurare delle adeguate forme di autofinanziamento, di promozione e di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni della Comunità nazionale Italiana.

L'UI svolge direttamente le seguenti attività commerciali:

1. Locazione degli immobili di proprietà.
2. Stampa e vendita di pubblicazioni.
3. Organizzazione di seminari e conferenze.
4. Organizzazione di escursioni studio. (verificare se vengono svolte anche altre attività)

Gli utili e i profitti che derivano dalle attività economica e commerciale vengono utilizzati dall'UI esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto

V. FORMA ASSOCIATIVA

Articolo 11

L'UI quale federazione delle associazioni della CNI è costituita dalle seguenti associazioni affiliate:

1. L'UNIONE ITALIANA DI CAPODISTRIA con sede a Capodistria / Slovenia che a sua volta include le CI con sede in Slovenia – elencare le CI del territorio della Slovenia.
2. LE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI con sede in Croazia -elencare le CI con sede in Croazia.

Articolo 12

I soci ordinari delle associazioni affiliate all'UI sono per automatismo soci ordinari affiliati all'UI per il tramite dell'associazione affiliata all'UI.

I soci sostenitori delle associazioni affiliate all'UI sono per automatismo soci sostenitori affiliati all'UI dell'associazione affiliata all'UI.

L'elenco delle associazioni affiliate all'UI viene gestito in forma elettronica dal Segretario Generale dell'UI e deve contenere la denominazione, il codice fiscale (OIB) la data e il luogo di costituzione, la data di associazione all'UI, la tipologia di associazione.

L'elenco dei soci di ogni singola associazione affilata all'UI deve essere messo a disposizione dell'UI con tutti i dati previsti dalla legge vigente in materia in base alla Stato di residenza per le necessità delle finalità del presente Statuto.

Articolo 13

Possono associarsi all'UI anche altre persone giuridiche.

L'annessione di nuove associazioni all'UI richiede l'approvazione della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea dell'UI e di conseguenza l'approvazione della modifica dell'articolo 12 del presente Statuto.

VI. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 14

Gli associati (persona giuridica e singolo socio ordinario delle associazioni affiliate) all'UI hanno i seguenti diritti:

1. Di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e strutture rappresentative dell'UI;

2. Di partecipare alla gestione e alle attività dell'UI e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;

3. Di avanzare proposte e di promuovere iniziative, specie nei campi politico, economico, sociale e culturale;

4. Di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento dell'UI e sulla realizzazione dei programmi, e sulle attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti eletti o nominati;

5. Di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'UI.

Articolo 15

Gli associati (persona giuridica e singolo socio ordinario delle associazioni affiliate) all'UNIONE ITALIANA hanno i seguenti doveri:

1. Di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione dei programmi, decisioni e direttive stabiliti dagli organi dell'UI, assumendosene la responsabilità;

2. Di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto, degli Statuti delle Comunità degli Italiani ed ai programmi fondamentali dei loro organismi;

3. Di partecipare attivamente alle attività delle Comunità degli Italiani e dell'UI;

4. Di affermare, con coerenza e in piena libertà, l'identità e la coscienza derivanti dalla loro appartenenza nazionale.

Articolo 16

L'Assemblea dell'UI è autorizzata ad escludere un suo associato (persona giuridica).

L'esclusione può avvenire su proposta di un 1/3 dei membri dell'Assemblea dell'UI. A seguito della proposta deve essere svolta un'indagine da parte del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo e presentata all'Assemblea UI. L'associato potrà quindi venir escluso nel caso in cui l'Assemblea dell'UI riterrà che:

1. L'associato non agisca in conformità alle indicazioni di base proclamate dallo Statuto, alle delibere dell'Assemblea UI o alle delibere degli organi dell'UI;

2. Il rapporto di tale associato nei confronti degli altri associati dell'UI è offensivo, non collegiale o inappropriato;

3. L'associato ha con un qualsiasi suo comportamento arrecato un danno all'immagine dell'UI, dei suoi organi, alle attività che l'Unione Italiana svolge o agli scopi per i quali è stata costituita;

4. L'associato, senza giustificato motivo, non adempie agli obblighi assunti;

VII. FORME ASSOCIATIVE PARTICOLARI

Articolo 17

L'UI stabilisce rapporti di collaborazione e di coordinamento con Enti che operano in funzione delle esigenze della CNI. Le forme associative e di adesione fra l'UI e gli Enti succitati possono essere regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica e da altri strumenti particolari.

Articolo 18

L'UI può essere fondatrice o cofondatrice di Enti ed Istituzioni operanti in funzione degli interessi della CNI.

L'UI ha facoltà di acquistare sia la proprietà totale o parziale e di esercitare, nei termini stabiliti dalle norme vigenti, il controllo economico, societario e di indirizzo programmatico di tali Istituzioni. Può fondare o partecipare alla costituzione di altri Enti, pubblici o privati, di società, aziende economiche e finanziarie.

Articolo 19

L'UI in considerazione del suo ruolo peculiare e delle proprie specifiche competenze collabora con i Consigli regionali, cittadini e comunali, con i deputati al seggio specifico dei Parlamenti croato e sloveno, con le CAN nella Repubblica di Slovenia e con i Consigli della minoranza italiana in Croazia, al fine di coordinare e concordare le attività volte a soddisfare gli interessi della CNI.

VIII. ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 20

Sono organi dell'UNIONE ITALIANA:

- L'Assemblea dell'UNIONE ITALIANA;
- Il Presidente dell'UNIONE ITALIANA;
- La Giunta Esecutiva dell'UNIONE ITALIANA;
- Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UNIONE ITALIANA;
- Il Consiglio delle Comunità degli Italiani;
- Il Segretario generale dell'UNIONE ITALIANA;
- Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'UNIONE ITALIANA.

IX. L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 21

L'Assemblea dell'UI è il massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'UI.

Traccia le direttrici fondamentali di tutta l'attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statutari, ne controlla l'attività, ispira l'azione di tutte le strutture, degli organismi operativi, delle Istituzioni dell'UI e degli Enti ad essa associati.

Articolo 22

L'Assemblea dell'UI è costituita dai rappresentanti delle associazioni affiliate all'UI, eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto. Il mandato dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI è di 4 anni.

L'UI garantisce a tutti gli associati il diritto di rappresentanza all'interno dell'Assemblea dell'UI.

La ripartizione dei seggi all'interno dell'Assemblea dell'UI viene definita nel seguente modo:

L'UI con sede a Capodistria elegge i rappresentanti all'Assemblea dell'UI in rappresentanza delle Comunità degli Italiani operanti nel territorio della Repubblica di Slovenia in base al numero di Comunità degli Italiani operanti in Slovenia con la stessa modalità di ripartizione dei seggi come per le Comunità degli Italiani nella Repubblica di Croazia.

Le Comunità degli Italiani con sede nella Repubblica di Croazia eleggono i loro rappresentanti.

Ogni singola Comunità degli Italiani associata all'UI rappresenta una circoscrizione elettorale. Il Numero di Consiglieri da eleggere in ogni singola circoscrizione elettorale dipende dalla consistenza numerica dei soci ordinari iscritti presso l'associazione stessa.

Si ripartiscono i seggi per singola Comunità degli Italiani nel seguente modo:

1- Da 1 a 1000 soci ordinari: 1 Consigliere
2- Da 1001 a 2000 soci ordinari: 2 Consiglieri

3- Da 2001 a 3000 soci ordinari: 3 Consiglieri
4- Da 3001 a ---- soci ordinari: 4 Consiglieri

L'UI verifica l'esattezza della ripartizione dei seggi in base agli elenchi dei soci inviati all'UI da parte dalle singole Comunità degli Italiani. Fa fede la data dell'indizione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dell'UI per il conteggio e la verifica degli elenchi dei soci.

L'Assemblea dell'UI approva a maggioranza assoluta il Regolamento elettorale dell'UI per definire dettagliatamente la procedura di elezione dei rappresentanti.

Nel caso si costituiscano nuove Comunità degli Italiani, il numero dei seggi dell'Assemblea e i relativi quorum aumentano di conseguenza, ad elezioni avvenute nelle nuove circoscrizioni.

Articolo 23

Le elezioni vengono indette da uno dei ultimi legali rappresentanti dell'UI iscritti nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia, ossia il Presidente dell'UI, di regola in un periodo non superiore a 60 giorni e non inferiore a 30 giorni dalla scadenza del mandato. La nuova Assemblea dell'UI si riunisce entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi delle elezioni.

La nuova Assemblea dell'UI viene convocata dall'ultimo legale rappresentante dell'UI, ossia il Presidente dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia.

Articolo 24

Le procedure, l'iter dei lavori, le modalità di elezione degli organi direttivi e dei corpi operanti, il ruolo e le funzioni dei corpi operativi dell'Assemblea dell'UI, le modalità e le maggioranze con cui si approvano le decisioni dell'Assemblea dell'UI, le forme di candidatura delle varie funzioni elettive sono ulteriormente definiti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 25

L'Assemblea dell'UI approva a maggioranza assoluta dei componenti:
1. L'indirizzo programmatico dell'UI;
2. Le linee programmatiche ed i piani di attività dei singoli settori e conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi;
3. Lo Statuto e le relative modifiche;
4. Il programma operativo annuale;
5. Il Bilancio di previsione e il conto economico;
6. La realizzazione del piano finanziario dell'anno precedente e la relazione descrittiva dei progetti realizzati dell'anno precedente con la specifica delle spese sostenuta per singolo progetto-programma.
7. Il Regolamento elettorale dell'UI e il Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI;
8. La nomina e la revoca del Presidente dell'UI – Assemblea UI e dei due Vicepresidenti dell'UI;
9. La nomina e la revoca del Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI e dei membri della Giunta Esecutiva dell'UI;

10. La nomina e la revoca dei legali rappresentanti dell'organizzazione.
11. La nomina e la revoca del Segretario Generale dell'UI;
12. La nomina e la revoca il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo;
13. Nomina e revoca il Liquidatore;
14. Emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli atti, dei regolamenti e delle decisioni dell'UI;
15. Le delibere per l'indizione di referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione;
16. Elegge e revoca i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro; dell'Assemblea dell'UI a seguire determinati settori di attività o a svolgere specifici incarichi;
17. Decide sull'adesione dell'UI ad altre associazioni e organizzazioni;
18. Decide sulla fondazione di enti e istituzioni proprie;
19. Decide sui ricorsi degli associati e Delibera in merito alle eventuali espulsioni degli associati;
20. Delibera sull'organizzazione interna dei servizi amministrativi dell'UI;
21. Delibera sulla professionalizzazione del Presidente dell'UI, del Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI e del Segretario Generale dell'UI e ne definisce il contenuto del contratto di lavoro.
22. Nomina e revoca gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
23. Emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli atti, dei regolamenti e delle decisioni dell'UI;
24. Elegge e revoca il legale rappresentante dell'UI e il sostituto legale rappresentante dell'UI (coordinatore e sostituto coordinatore) con sede a Capodistria nel rispetto dell'unitarietà.
25. Delibera sulla forma, contenuto, uso e custodia del timbro ufficiale dell'UI.
2 è tenuta a ridiscutere e rimettere a votazione gli atti per i quali il Consiglio delle CI ha espresso parere contrario,dopo la seconda votazione l'atto dell'Assemblea non è più impugnabile da parte del Consiglio delle CI.

L'Assemblea dell'UI approva a maggioranza dei presenti:

1. Tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti la vita, l'organizzazione, la gestione, la programmazione e lo sviluppo generale dell'UI per i quali non è prevista la maggioranza assoluta;
2. Verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statutari e direttivi eletti dall'Assemblea dell'UI;
3. Esamina e approva l'operato della Giunta Esecutiva e dei servizi amministrativi dell'UI;
4. Accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
5. Accoglie e dibatte le mozioni dei consiglieri;
6. Svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto;

Articolo 26

L'Assemblea dell'UI viene convocata dal Presidente dell'Assemblea dell'UI o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI o di almeno 10 consiglieri. L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo nel caso di violazioni

delle disposizioni o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI.

Le sessioni dell'Assemblea dell'UI sono ordinarie, straordinarie, elettive e tematiche.

Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Le sessioni straordinarie e tematiche vengono convocate su richiesta del Presidente della GE o da almeno 15 consiglieri dell'Assemblea dell'UI. Il Presidente dell'Assemblea dell'UI deve convocare l'Assemblea dell'UI entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta.

Le sedute dell'Assemblea si possono svolgere a distanza (posta elettronica, videoconferenza).

L'Assemblea elettiva viene convocata nel termine di 15 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali dall'ultimo legale rappresentante dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia., durante la quale, in conformità alle rimanenti disposizioni del presente Statuto, vengono eletti il Presidente e i Vicepresidente dell'Assemblea dell'UI, il Presidente e i membri della GE dell'UI, il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Presidente e i due Vicepresidente dell'Assemblea sono per funzione anche il Presidente e i Vicepresidenti dell'UI.

L'Assemblea elettiva dell'UI conclude i propri lavori con l'elezione di tutti gli organi dell'UI entro un termine di 60 giorno dalla data della prima convocazione. In caso contrario, allo scadere del termine, vengono indette elezioni anticipate.

Articolo 27

L'Assemblea dell'UI può nominare, con particolare delibera, delle commissioni permanenti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea dell'UI.

L'Assemblea dell'UI può costituire commissioni straordinarie o gruppi di lavoro ad hoc.

La composizione delle commissioni, così come di tutti gli altri organismi propositivi e deliberativi dell'UI, deve tener conto dell'articolazione pluralistica dell'Assemblea dell'UI.

Articolo 28

L'Assemblea dell'UI è deliberativa se alle sessioni è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

In caso di mancanza della maggioranza assoluta dei consiglieri l'inizio della sessione viene posticipata di 30 minuti. Trascorsi i 30 minuti l'Assemblea dell'UI si riunisce in seconda chiamata ed è deliberativa con maggioranza semplice se sono presenti il 40% dei consiglieri eletti, rimane comunque vincolante la maggioranza assoluta per i temi definiti all'articolo 26 del presente Statuto.

X. IL PRESIDENTE DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 29

Il Presidente e i due Vicepresidente dell'Assemblea vengono eletti tra le file dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI.

Il Presidente e i due Vicepresidente dell'UI sono per funzione il Presidente e i Vicepresidenti dell'Assemblea dell'UI (di seguito Presidente e Vicepresidente).

Il Presidente e i Vicepresidenti vengono eletti con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell'Assemblea dell'UI.

Al momento della nomina del Presidente e dei Vicepresidenti dell'UI è obbligatorio tener conto della territorialità in cui opera l'UI, ossia deve venir soddisfata la rappresentanza delle Comunità degli Italiani in Slovenia e quella della Comunità degli Italiani in Croazia.

Il Presidente dell'UI può decidere di professionalizzare il suo ruolo con un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata del mandato. L'Assemblea dell'UI è tenuta a delibere in merito al contenuto del contratto di lavoro.

Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea.

Il Presidente e i Vicepresidenti possono essere sfiduciati su proposta di almeno 10 consiglieri dell'Assemblea dell'UI e approvata con maggioranza assoluta.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente dell'UI, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dai Vicepresidenti dell'UI.

I Vicepresidenti dell'Assemblea coadiuva il Presidente dell'Assemblea nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.

Il Presidente e i Vicepresidenti possono rassegnare le dimissioni.

Articolo 30

Il Presidente dell'UI ha le seguenti funzioni:

1. Rappresenta istituzionalmente l'UI congiuntamente con il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, è legale rappresentante dell'UI quale sostituto al Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI.
2. Convoca, presiede le sedute dell'Assemblea dell'UI;
3. Firma e promulga gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea dell'UI;
4. È garante del rispetto dello Statuto dell'UI, del corretto funzionamento dell'UI, dell'unitarietà della CNI in Croazia e Slovenia e del mantenimento della cultura e dell'identità dei suoi appartenenti;
5. Cura i rapporti con i rappresentanti degli esuli;
6. Cura i rapporti con i rappresentanti delle altre etnie nei territori dell'insediamento storico della CNI;
7. Svolge altre funzioni e compiti previsti dallo Statuto dell'UI, dagli atti dell'Assemblea dell'UI e dalla legge;

8. Congiuntamente con il Presidente della Giunta Esecutiva o chi per delega in qualità di legale rappresentante firma i contratti e altri negozi giuridici a nome e per conto dell'UI.

Articolo 31

Le funzioni di Presidente è incompatibili con altre cariche all'interno dell'UI, delle Comunità degli Italiani, di Istituzioni, Enti o Società fondate o partecipate dall'UI, ossia precisamente con le seguenti funzioni:

- Legale rappresentante di una delle associazioni affiliate all'UI;
- Dipendente di una delle associazioni affiliate all'UI;
- Dipendente dell'UI con sede a Fiume;
- Dipendente dell'UI con sede a Capodistria;
- Incarico politico a livello locale, regionale o statale;
- Presidente o membro di Consigli di amministrazione di enti e istituzioni fondate o cofondate dall'UNIONE ITALIANA;
- Direttore di enti e/o istituzioni di proprietà o partecipate dell'UI

Il Presidente e i Vicepresidenti dell'UI non possono essere membri di partiti o forze politiche.

Articolo 32

L'Assemblea dell'UI, su proposta del Presidente, dei Vicepresidenti, di 10 membri dell'Assemblea, del Presidente e dei membri della GE, o del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, può nominare un Presidente onorario dell'UI scelto fra gli iscritti all'UI, per la sua pluriannuale attività e il contributo offerto nella tutela dei diritti della CNI.

XI. LA GIUNTA ESECUTIVA DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 33

La Giunta esecutiva dell'UI è l'organo esecutivo e risponde del proprio operato all'Assemblea dell'UI.

La Giunta Esecutiva (di seguito: GE) è eletta dall'Assemblea in base ai termini stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'UI. Il Presidente della GE propone all'Assemblea dell'UI la lista dei candidati per la composizione della GE e il Programma quadriennale.

Articolo 34

La GE è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri compresi il Presidente e il Vicepresidente della GE. Il numero della composizione della Giunta Esecutiva deve essere sempre in numero dispari di componenti. La funzione di membro della GE è incompatibile con la carica di consigliere dell'Assemblea dell'UI.

La GE è suddivisa nei seguenti settori d'attività: Comunità degli Italiani; Economia, finanze e bilancio; Istituzioni prescolari, scolastiche e universitarie; Istituzioni della CNI e collaborazione transfrontaliera; Attività giovanili; Arte e cultura; Imprenditoria e comunicazione; Affari giuridico amministrativi e altre su decisione della Giunta Esecutiva.
L'attività della GE è collegiale.

Articolo 35

La GE esercita le seguenti funzioni e incarichi:

1. Da esecuzione alle decisioni, gli indirizzi programmatici e i programmi fondamentali dell'Assemblea
2. Prepara, predispone e attua i programmi di lavoro annuali e i piani di attività dell'UI
3. Predispone il Piano preventivo e il Bilancio consuntivo da approvare in sede di Assemblea dell'UI
4. Indirizza l'operato dei servizi amministrativi dell'UI attraverso il Segretario Generale dell'UNIONE ITALIANA
5. Amministra i beni e il patrimonio dell'UI
6. Stabilisce, articola e coordina, in conformità ai programmi tracciati dall'Assemblea dell'UI, i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre istituzioni nelle Repubbliche di Croazia, Slovenia e Italia
7. Delibera e approva accordi e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività dell'UI.
8. Guida la gestione delle attività, l'attuazione delle iniziative e degli affari correnti dell'UI
9. Svolge altre attività stabilite del presente Statuto, dagli Atti e dalle Delibere dell'Assemblea dell'UI
10. Nomina delle commissioni di esperti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione della GE e dell'Assemblea dell'UI

Articolo 36

Il mandato dei membri della GE è quadriennale. I componenti della GE possono essere destituiti dall'Assemblea dell'UI nel caso almeno 10 consiglieri presentassero una mozione di sfiducia e questa verrebbe approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I membri della GE hanno inoltre la facoltà di presentare le proprie dimissioni motivate alla GE e all'Assemblea dell'UI.

Articolo 37

La GE si riunisce secondo le necessità, al minimo una volta ogni due mesi. Le sedute della GE sono deliberative se vi è presente la maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

Le sedute della Giunta Esecutiva si possono svolgere a distanza (posta elettronica, videoconferenza ecc.).

Le decisioni della GE vengono approvate a maggioranza dei componenti della stessa.

La Giunta può venir convocata da parte del Presidente della GE o in via straordinaria dal Presidente dell'UI.

XII. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 38

Il Presidente della GE viene eletto in modo diretto, libero e segreto da parte dei membri dell'Assemblea dell'UI, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea dell'UI.

Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI ha le seguenti funzioni:

1. Rappresenta legalmente l'UI;
2. Rappresenta istituzionalmente l'UI congiuntamente con il Presidente dell'UI;
3. Guida e rappresenta la Giunta Esecutiva dell'UI;
4. in conformità a quanto previsto dal Piano Finanziario autorizza in autonomia i singoli pagamenti per nome e per conto dell'UI nei limiti di 15.000,00 Euro, mentre per gli importi di valore superiori ai 15.000,00 Euro il pagamento deve essere autorizzato dalla Giunta Esecutiva e previsto dal piano finanziario.

La funzione di Presidente della GE è incompatibile ad altre cariche all'interno dell'UI, delle Comunità degli Italiani, di Istituzioni, Enti o Società fondate o partecipate dall'UI, ossia precisamente con le seguenti funzioni:

- Legale rappresentante di una delle associazioni affiliate all'UNIONE ITALIANA;
- Dipendente di una delle associazioni affiliate all'UNIONE ITALIANA;
- Dipendente dell'UNIONE ITALIANA con sede a Fiume;
- Dipendente dell'UNIONE ITALIANA con sede a Capodistria;
- Incarico politico a livello locale, regionale o statale;
- Presidente o membro di consigli di amministrazione di enti e/o istituzioni fondate o cofondate dall'UNIONE ITALIANA;
- Direttore di enti e istituzioni di proprietà o partecipate dell'UNIONE ITALIANA.

Il Presidente della GE non può essere membro di partiti o forze politiche.

Al momento della nomina del Presidente e del Vicepresidente della GE è obbligatorio tener conto della territorialità in cui opera l'UI, ossia deve venir soddisfata la rappresentanza delle Comunità degli Italiani in Slovenia e quella della Comunità degli Italiani in Croazia.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente della GE, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal Vicepresidente della GE.

Il Vicepresidente della GE coadiuva il Presidente della GE nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.

Il Presidente della GE dell'UI può decidere di professionalizzare il suo ruolo con un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata del mandato. L'Assemblea dell'UI è tenuta a deliberare in merito al contenuto del contratto di lavoro.

Articolo 39

Il Presidente della GE convoca e presiede le sedute, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività.

Sovraintende e controlla l'operato dei Servizi amministrativi dell'UI per tramite del Segretario Generale dell'Unione Italiana.

Il Presidente della GE dell'UI può essere sfiduciato su proposta di almeno 10 consiglieri dell'Assemblea dell'UI e approvata con maggioranza assoluta.

Il Presidente della GE dell'UI può dimettersi dall'incarico presentando una motivazione alla GE e all'Assemblea dell'UI.

La GE e il suo Presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova GE.

XIII. IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI

Articolo 40

L'Assemblea dell'UI, al fine di una sempre maggiore autonomia gestionale delle Comunità degli Italiani, costituisce il Consiglio delle Comunità degli Italiani (di seguito: Consiglio delle CI).

Il Consiglio delle Comunità degli Italiani svolge le seguenti funzioni:

1. Elabora proposte, soluzioni e iniziative da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dell'UI e della GE.
2. Esprime pareri sulle proposte di Delibera dell'Assemblea dell'UI che riguardano la vita e gli interessi delle Comunità degli Italiani.
3. Propone e approva la proposta di nomina del candidato designato per la carica di membro della Giunta Esecutiva dell'UI per il settore d'attività per le Comunità degli Italiani.
4. Elegge tra le proprie file il Presidente del Consiglio delle CI, che è chiamato a rappresentare istituzionalmente il Consiglio delle CI

Il Consiglio delle Comunità è costituito dai rappresentanti nominati dalle singole Comunità degli Italiani.

Il Consiglio delle CI ha il diritto di richiedere all'Assemblea dell'UI la revisione degli atti approvati dalla stessa per i quali il Consigli ha espresso parere contrario. L'Assemblea dell'UI è tenuta a ridiscutere e rimettere a votazione gli atti per i quali il Consiglio delle CI ha espresso parere contrario.

Le modalità di convocazione, lavoro e le altre norme di carattere generale per il funzionamento del Consiglio sono regolati da un particolare Regolamento approvato dall'Assemblea dell'UNIONE ITALIANA su proposta del Consiglio delle Comunità degli Italiani.

XIV. IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 41

L'UI ha un proprio apparato amministrativo per le necessità degli organi dell'organizzazione stessa definiti dal presente Statuto con il nome di servizi amministrativi.

Il Segretario generale dell'UI è a capo dei servizi amministrativi dell'UI, egli risponde del suo operato alla Giunta Esecutiva dell'UI e all'Assemblea dell'UI.

Il Segretario generale dell'UI è un ruolo professionalizzato, il contratto di lavoro viene approvato dall'Assemblea UI contestualmente all'approvazione della Delibera di nomina.

Il Segretario generale dell'UI ha i seguenti compiti:

1. Coordina il funzionamento dei servizi amministrativi dell'UI;
2. Funge da collegamento tra gli organi dell'UI e i servizi amministrativi dell'UI;
3. Rappresenta i servizi amministrativi dinanzi agli organi dell'UI;
4. Gestisce gli elenchi degli associati e tutta la documentazione dell'UI;
5. Gestisce la preparazione delle varie riunioni degli organi dell'UI;
6. Assiste il Presidente dell'UI e della Giunta Esecutiva UI nelle preparazioni protocollari degli incontri e riunioni con altri enti e o rappresentanti degli enti e istituzioni con cui l'UI collabora;
7. Altri compiti e incarichi su richiesta della Giunta Esecutiva UI o dell'Assemblea UI.

Il mandato di Segretario Generale è di 4 anni ed è rinnovabile.

La nomina del Segretario Generale avviene da parte dell'Assemblea UI a maggioranza assoluta dei sui componenti su proposta della Giunta Esecutiva UI.

XV. IL COMITATO DEI GARANTI

Articolo 42

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è l'organo competente per la supervisione interna, il controllo e la verifica dei ricorsi.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è composto da 5 membri, compreso il Presidente. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo verifica la regolarità e la legalità delle decisioni e degli atti dell'UI e dei suoi organi e controlla se gli stessi sono in conformità allo Statuto. Funge da Giurì d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati all'UI, tra gli organismi e le strutture dell'UI, tra l'UI e le Comunità degli Italiani. Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da parte degli associati, delle sue Istituzioni e organi presentati contro singole delibere degli organi dell'UI che riguardano i diritti e gli obblighi del ricorrente.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture dell'UI, conflitti di competenza tra l'UI e le Comunità degli Italiani e altri Organi, Istituzioni o Enti della Comunità Nazionale Italiana. Funge da corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria dell'UI.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo decide anche per tutte le altre questioni che riguardano la tutela dei diritti in seno all'UI e si occupa delle osservazioni, dei reclami e dei ricorsi che non sono di competenza degli altri organi dell'UI.

Ha diritto a rivolgersi al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo ogni associato ed ogni organo dell'UI.

Articolo 43

Le osservazioni ed i ricorsi su singole decisioni, indistintamente se riguardano una lesione del diritto soggettivo del ricorrente o una lesione delle disposizioni dello Statuto o di un altro atto generale dell'UI, possono venir trasmesse al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Articolo 44

Il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono eletti dall'Assemblea dell'UI, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri. I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo possono essere revocati su proposta di 10 consiglieri e con approvazione a maggioranza assoluta. I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo possono dimettersi presentando le proprie dimissioni all'Assemblea dell'UI. Il mandato dei componenti del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è quadriennale.

Articolo 45

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o motivi di reale necessità la convocazione dell'Assemblea dell'UI. Il Presidente dell'UI, presa visione delle motivazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, ha il dovere di convocare l'Assemblea dell'UI entro 15 dalla data in cui gli è stata trasmessa la comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte all'Assemblea dell'UI e alla GE. Le delibere del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.

Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo convoca, guida e coordina il lavoro del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo e lo rappresenta.

XVI. COORDINAMENTO CON ENTI E ISTITUZIONI DELLA CNI

Articolo 46

L'Assemblea dell'UI, al fine di avviare più stretti rapporti di collaborazione e di coordinamento con le con gli Enti e le Istituzioni della CNI, nonchè per sviluppare delle direttrici programmatiche ed operative unitarie nell'interesse della CNI, può costituire degli Attivi consultivi permanenti. La formale costituzione degli Attivi consultivi deve venir approvata dall'Assemblea UI su proposta della Giunta Esecutiva dell'UI.

Articolo 47

Gli Attivi consultivi svolgono le seguenti funzioni:

1. Discutono e dibattono argomenti e problematiche di particolare interesse per lo sviluppo e la promozione del ruolo, dei bisogni e degli interessi generali e specifici della CNI;

2. Sviluppano iniziative e proposte tese a rafforzare ed estendere il ruolo generale e complessivo dei sodalizi, affermando l'unità, la coesione e l'aiuto reciproco fra le strutture della CNI;

3. Elaborano proposte, soluzioni e iniziative da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dell'UI e della GE.

L'assemblea dell'UI e la GE hanno l'obbligo di avviare il dibattito sugli argomenti e le proposte avanzati da questi organi consultivi, dando adeguate risposte e approvando decisioni in merito.

Articolo 48

Le riunioni degli Attivi consultivi sono convocate e presiedute dai componenti della GE responsabili dei singoli settori di attività. Gli Attivi consuntivi possono essere convocati su iniziativa di 5 consiglieri dell'Assemblea dell'UI, di 5 componenti di diritto degli Attivi consultivi o di almeno 2 Istituzioni rappresentate negli stessi. Alla riunione degli Attivi consultivi hanno facoltà di intervenire i membri dell'Assemblea dell'UI e della GE.

XVII. REFERENDUM CONSULTIVO

Articolo 49

L'Assemblea, con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum consultivi estesi a tutti soci ordinari affiliati all'UI su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana. La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere, su iniziativa della Giunta Esecutiva o di una Comunità degli Italiani con la raccolta di 100 firme.

XVIII. SERVIZI AMMINISTRATIVI

Articolo 50

L'Unione ha un proprio apparato amministrativo il cui operato è stabilito da un regolamento specifico approvato dall'Assemblea dell'UNIONE ITALIANA.

Il Segretario Generale dell'UI è responsabile dei Servizi amministrativi dell'UI.

XIX. MEZZI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 51

Le entrate dell'Unione sono costituite da:

- finanziamenti e sovvenzioni statali e delle unità dell'amministrazione e dell'autonomia locale;

- contributi e donazioni di soggetti economici, Enti, Istituzioni, associazioni e singoli cittadini;
- proventi derivanti dai soggetti economici e d'altro genere costituiti dall'Unione Italiana, ovvero da questa gestiti;
- ricavi che realizza con le sue attività ordinarie;
- ricavi ottenuti da immobili, diritti, carte valori e da altri beni;
- contributi e donazioni di organi statali, imprese, Enti, Istituzioni, associazioni e singoli cittadini della Nazione Madre e da altre fonti.

Articolo 52

L'Unione può ottenere i mezzi per il finanziamento dei propri programmi e progetti, dai bilanci statali o dai bilanci delle amministrazioni locali e regionali e da fonti estere, in conformità alla Legge.

In caso di finanziamenti di programmi e di progetti di interesse pubblico, finanziati da fonti pubbliche, l'Unione in base al relativo contratto in essere, è tenuta ad informare il finanziatore in merito al processo di realizzazione dei programmi e all'impiego dei mezzi e a restituire all'erario, rispettivamente al finanziatore, i mezzi non utilizzati.

Articolo 53

Il patrimonio dell'UI è composto dai mezzi finanziari incamerati in base alle modalità di cui al precedente articolo, da immobili di proprietà dall'UI, da diritti, da titoli e da crediti.

Il patrimonio dell'UI può venir usato esclusivamente per l'attuazione delle attività e delle finalità di cui al presente Statuto.

Articolo 54

Le spese che l'Unione sostiene per l'attuazione delle attività e delle finalità definite dallo Statuto saranno coperte principalmente con le entrate finanziarie di cui all'articolo 55 del presente Statuto, in conformità con il Piano e Programma finanziario dell'UI.

In casi eccezionali e solo se viene messa a repentaglio l'attuazione delle finalità di base dell'UI a causa della mancanza di entrate finanziarie, l'Assemblea dell'Unione può decidere di vendere singoli immobili o altre proprietà, se non sussistono vincoli di donazione o di altra natura. Tale decisione dell'Assemblea deve venir approvata con maggioranza assoluta e i mezzi così ricavati possono venir usati esclusivamente per la copertura delle spese delle attività di cui nel presente Statuto.

XX. PUBBLICITÀ DELL'OPERATO DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 55

I lavori dell'UI e di tutti i suoi organismi sono pubblici e la pubblicità dei lavori viene assicurata tramite comunicati pubblici, pubblicazioni sul sito web e la disponibilità a prendere visione di tutti gli atti, decisioni e documenti dell'UI.

Le sedute di tutti gli organi statutari sono, di regola, aperte al pubblico.

XXI. SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 56

Dopo che gli organismi competenti previsti dalla legge, oppure a seguito della decisione assunta mediante referendum all'interno dell'UI, è accolta la delibera di cessazione dell'attività dell'UI o di avvio della procedura fallimentare, cessano le competenze dell'Assemblea, della GE e tutti gli altri organi dell'UI.

Gli obblighi e le competenze vengono assunte dal Liquidatore, in conformità alla Legge. Il Liquidatore diviene pertanto l'unico rappresentante legale dell'UI.

Il Liquidatore svolge le proprie funzioni fino alla conclusione del processo di liquidazione e di cancellazione dell'UI dal registro delle associazioni.

Articolo 57

In caso di scioglimento dell'UI quale soggetto giuridico con lo status di associazione, dal suo patrimonio complessivo sono saldati dapprima gli eventuali debiti e poi le spese di liquidazione, quelle giudiziarie ed amministrative, mentre il resto del patrimonio viene ceduto, se non esistono vincoli di donazione o di altra natura, come segue:

1. Gli immobili, alle Comunità degli Italiani che operano sul territorio dove è situato l'immobile, indistintamente dalla grandezza e dal valore dell'immobile;

2. I mezzi finanziari e il resto del patrimonio, alle Comunità degli Italiani proporzionalmente al numero dei soci delle singole CI;

Con la delibera relativa alla distribuzione del patrimonio, sono stabilite pure le modalità del calcolo del valore del patrimonio che viene ceduto alle CI. Tale delibera è approvata e attuata dal Liquidatore.

XXII. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 58

Nel caso in cui scada il mandato agli organi dell'UI e le nuove elezioni non sono state indette, l'ultimo legale rappresentante dell'UI iscritto nel Registro delle associazioni della Repubblica di Croazia è autorizzato ad indire nuove elezioni.

Articolo 59

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessa la validità dello Statuto approvato in data .....